

CIRCOLARE DI PROGRAMMAZIONE CORSE AL TROTTO 2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - STANZIAMENTO CORSE	3
ART. 2 - LIMITAZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE	3
ART. 3 - DISPOSIZIONI COMUNI AI GRANDI PREMI	4
ART. 4 - MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI E SPECIALI	5
ART. 5 - PROVE DI QUALIFICA	5
ART. 6 - DIVIETO UTILIZZO DELLE “MEZZE BALZE”	5
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE CENTRALIZZATA	5
ART.7 - (PROGRAMMAZIONE CENTRALIZZATA)	5
ART. 8 - (PERCENTUALI E PROPOSIZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE CENTRALIZZATA)	5
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE ORDINARIA	6
ART. 9 - FORMULAZIONE DELLE CORSE NELLA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA	6
ART. 10 - NUMERO MINIMO DEI PARTENTI	6
ART.11 - PRESENTAZIONE LIBRETTO PROGRAMMA, TERMINI E RESPONSABILITÀ, MULTE ALLE SOCIETÀ DI CORSE ...	6
ART. 12 - DISPOSIZIONI COMUNI NELLA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA	7
ART.13 - DOTAZIONE CORSA E PREMI AL TRAGUARDO	8
ART. 14 - DISPOSIZIONI CORSE TRIS	8
ART. 15 - GENTLEMEN DRIVER/AMAZZONI	8
ART. 16 - ALLENATORE	9
TITOLO IV - CAVALLI DI DUE ANNI	9
ART. 17 - DEBUTTO E QUALIFICHE	9
ART. 18 - GRANDI PREMI PER DUE ANNI	10
ART. 19 - PROGRAMMAZIONE CORSE DUE ANNI	10
TITOLO V – CAVALLI DI TRE ANNI	10
ART. 20 - CORSE SU MEDIA DISTANZA, PARTENZA CON I NASTRI E PERCENTUALI	10
ART. 21 - GRANDI PREMI PER TRE ANNI	11
ART. 22 - PROGRAMMAZIONE CORSE TRE ANNI	11
TITOLO VI - CAVALLI DI QUATTRO ANNI	12

ART. 23 - CORSE SU MEDIA DISTANZA, PARTENZA CON I NASTRI E PERCENTUALI	12
ART. 24 - GRANDI PREMI PER QUATTRO ANNI.....	12
ART. 25 - PROGRAMMAZIONE CORSE QUATTRO ANNI.....	12
TITOLO VII – CAVALLI “ANZIANI”	13
ART. 26 - PROGRAMMAZIONE CORSE CAVALLI “ANZIANI”	13
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI COMUNI.....	15
ART. 27 - GRANDI PREMI.....	15
ART. 28 - SCOSTAMENTO DALLE PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE.....	15
ART. 29 - ACCESSO ALLE ZONE SCUDERIE	15
ART. 30 - AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE	16
ART. 31 - CLAUSOLA GENERALE	16

CIRCOLARE DI PROGRAMMAZIONE CORSE AL TROTTO 2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Stanziamento corse

1.1. Per assicurare le primarie finalità di tutela del comparto ippico, come previste nell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e ss.mm.ii., la ripartizione percentuale del montepremi nazionale deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

- 11% riservato ai cavalli di due anni (15% del quale riservato alle corse per sole femmine);
- 29% riservato ai cavalli di tre anni (15% del quale riservato alle corse per sole femmine);
- 23% riservato ai cavalli di quattro anni (15% del quale riservato alle corse per sole femmine);
- 37% riservato ai cavalli di cinque anni e oltre, di cui il 10% riservato ai cavalli di cinque anni e sei anni.

Il montepremi assegnato alle Società di corse con calendario che si esaurisce prima della data di debutto dei due anni, o, comunque, in ippodromi in cui ai sensi del comma precedente l'Amministrazione non assegna importi per i due anni, deve essere così ripartito:

- 30% riservato ai cavalli di tre anni (15% del quale riservato alle corse per sole femmine);
- 28% riservato ai cavalli di quattro anni (15% del quale riservato alle corse per sole femmine);
- 42% riservato ai cavalli di cinque anni e oltre (con le specifiche di cui sopra), di cui l'11% riservato ai cavalli di cinque anni e sei anni.

Le corse devono essere aperte ai cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET) a condizione di reciprocità, e dunque in misura percentualmente corrispondente alle corse aperte ai cavalli italiani in ciascun Paese

1.2. Nel caso in cui il numero dei cavalli di due anni qualificati sia inferiore a quello minimo stabilito di cinque, l'Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare il montepremi per le altre corse di allevamento, in misura corrispondente alla diminuzione delle corse per i cavalli di due anni.

1.3. Ai fini della ripartizione della percentuale dell'11% del montepremi nazionale riservato alle corse per i cavalli di 2 anni, il relativo stanziamento è individuato direttamente dall'Amministrazione che, calcolata la relativa quota percentuale dal montepremi nazionale, distribuisce a ciascun ippodromo un importo da destinare esclusivamente a questa categoria di corse, in funzione delle giornate in calendario della piazza e del numero dei cavalli qualificati nel periodo agosto – dicembre dell'anno.

Art. 2 - Limitazione generale programmazione

2.1. Nel periodo compreso tra i dodici giorni che precedono e i dodici giorni successivi all'effettuazione di una Corsa Classica è vietato programmare in alcuna piazza altre corse per la stessa categoria di cavalli se non con dotazione rientrante nel limite del premio massimo consentito per giornata in ciascuna piazza.

2.2 Per l'anno 2024 non è previsto l'obbligo di presentazione della licenza di guida in giornata di corse.

2.3. È disposta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento delle corse al trotto, l'autorizzazione a correre, senza alcun vincolo anche relativamente alla dotazione delle corse a cui possono partecipare, per l'anno 2024:

- fino a dieci anni di età per le femmine indigene, per quelle provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), nonché per quelle provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), le femmine estere se di categoria F o superiore;

- fino a quattordici anni i cavalli maschi e castroni indigeni, per i cavalli maschi provenienti da tutti Paesi aderenti o meno all'Unione Europea del trotto (UET) e per i castroni provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), i maschi esteri se di categoria F o superiore. L'Amministrazione si riserva la facoltà di diminuire gradualmente, dal 2025, i predetti limiti di età.

2.4 I castroni non possono partecipare a Grandi Premi per cavalli di 2 anni.

Art. 3 - Disposizioni comuni ai Grandi Premi

3.1 La classificazione dei Grandi Premi in Corse di Gruppo deve rispondere ai requisiti stabiliti in sede U.E.T.

3.2 L'Amministrazione approva appositi disciplinari al fine di autorizzare la programmazione di Grandi Premi con modalità diverse da quanto previsto nella presente Circolare.

3.3 I cavalli partecipanti ai Grandi Premi devono essere condotti, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione a pena di esclusione, in apposita area di isolamento, dotata dei previsti requisiti dalla normativa, in cui essere ospitati.

3.4 I Grandi Premi sono svolti nelle loro "sedi storiche", intendendo per tali quelle che tradizionalmente li hanno sempre ospitati, fatte salve eventuali cause di forza maggiore. Gli ippodromi dovranno assicurare, per strutture e impianti, il regolare svolgimento delle manifestazioni. In assenza di piste adeguate e di idonei impianti non potranno essere assegnate corse di Gruppo 1 o 2.

3.5 Nel rispetto delle norme generali della presente Circolare, le regole relative all'ammissione, all'iscrizione, allo svolgimento e ad ogni aspetto di disciplina dei Grandi Premi saranno fissate dall'Amministrazione in tempo utile mediante appositi disciplinari, che, salvi interventi di aggiornamento o modifiche resi necessari dall'esigenza di garantirne il miglior funzionamento, resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2024, salva proroga.

3.6 Il sorteggio dei numeri per i Gran Premi viene effettuato in pubblico e con ripresa televisiva.

3.7 Nei Grandi Premi, salva diversa previsione contenuta negli appositi disciplinari approvati dall'Amministrazione, è previsto l'obbligo del pagamento delle iscrizioni e dei partenti secondo i seguenti importi:

Gruppi I € 700,00= all'atto delle iscrizioni e € 700,00= all'atto dei partenti;

Gruppi II € 350,00= all'atto delle iscrizioni e € 350,00= all'atto dei partenti;

Gruppi III € 200,00= all'atto delle iscrizioni e € 200,00= all'atto dei partenti.

3.8 Le somme di cui al comma precedente devono essere versate entro i termini stabiliti, a pena di esclusione dalla corsa, direttamente alla società di corse organizzatrice, la quale riscuote le entrate relative a ciascun Gran Premio, riporta sul programma ufficiale e sul sistema informativo in dotazione dell'Amministrazione l'ammontare totale dell'entrate e riaccredita gli importi agli aventi diritto, secondo le percentuali stabilite dal Regolamento delle corse al trotto vigente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero dell'elenco definitivo dei premiati.

3.9 Le somme riscosse vengono ripartite secondo le seguenti percentuali: 45% al primo arrivato; 25% al secondo arrivato; 15% al terzo arrivato; 10% al quarto arrivato e 5% al quinto arrivato. La somma corrisposta dal proprietario per la quota relativa all'iscrizione verrà in ogni caso incamerata dalla società e poi redistribuita agli aventi diritto, mentre per la somma versata dal proprietario per la dichiarazione dei partenti, in caso di esclusione, verrà restituita allo stesso.

3.10 Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento delle corse al trotto, nei Grandi Premi, salva diversa disposizione contenuta negli specifici disciplinari, si procede a formare il campo partenti secondo il numero massimo consentito, pari a 16 nelle piste dove partono 8 cavalli per fila, di 14 nelle piste dove partono 7 cavalli per fila e di 12 nelle piste dove partono 6 cavalli per fila e l'elenco delle riserve regolarmente dichiarate partenti. L'assegnazione dei numeri nei Grandi Premi di ogni età, salva diversa previsione contenuta negli specifici disciplinari, avviene successivamente alla stesura della classifica e prima della dichiarazione dei partenti con l'indicazione delle relative guide. Nell'ipotesi di mancata dichiarazione di partenza di un cavallo si procede alla sostituzione in base alla

numerazione assegnata. In caso di indisponibilità di un cavallo partecipante al Gran Premio, dopo la dichiarazione dei partenti, subentra la riserva in base all'ordine della classifica data dai parametri. Più subentri nella stessa fila sono regolati con assegnazione del numero secondo l'ordine di graduatoria parametri. Le riserve subentrano con il numero più alto della fila interessata al ritiro. La procedura di subentro è prevista sino alle ore 9.30 del giorno di dichiarazione dei partenti della giornata in cui è prevista la disputa del gran premio. Nell'ipotesi in cui la riserva venga data partente in altro ippodromo perde il diritto al subentro.

3.11 La partecipazione dei castroni è esclusa nei Gruppi I riservati ai cavalli di tre e quattro anni.

Art. 4 - Manifestazioni promozionali e speciali

4.1. È consentita la programmazione di corse promozionali e di manifestazioni speciali, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, nelle quali non è necessario rispettare il numero minimo obbligatorio dei partenti. Tra esse sono da considerarsi anche le corse riservate a giornalisti iscritti all'Ordine ed agli Universitari, regolamentate da apposito disciplinare.

4.2. La programmazione di tali competizioni, che non può riguardare corse per cavalli di due anni, avviene con una dotazione ridotta fino al 50%. La riduzione non può in ogni caso incidere sul premio minimo stabilito per le corse riservate ai cavalli di tre, quattro e cinque anni ed oltre.

Art. 5 - Prove di qualifica

5.1 Qualora in una prova per effetto del ritiro di altri soggetti, un cavallo si trovi a dover effettuare la prova in solitudine, la qualifica può essere effettuata da solo o con l'ausilio del "galoppino".

5.2 Nelle prove di qualifica i cavalli sono suddivisi in base all'età nella maniera seguente: 2 anni; 3 e 4 anni; 5 anni ed oltre. Per il superamento della prova di qualifica è previsto il completamento della distanza di trotto, il conseguimento del tempo succitato, maggiorato di un secondo in caso la prova avvenga sulla media distanza e di un ulteriore secondo qualora programmata con i nastri.

5.3 Sono ritenute valide le prove di qualifica sostenute con prestazione all'estero.

5.4 I tempi registrati nella prova di qualifica sono considerati validi ai fini dell'ammissione a corse che prevedano il record come requisito. Il tempo registrato in qualifica non è considerato valido come requisito di accesso alle corse la cui proposizione richieda un record "da vincitore".

5.5 La prova di qualifica superata non può essere ripetuta.

Art. 6 - Divieto utilizzo delle "mezze balze"

6.1 È fatto divieto delle "mezze balze", esteso anche alle fasi di sgambatura pre-corsa.

Titolo II - PROGRAMMAZIONE CENTRALIZZATA

Art.7 - (Programmazione centralizzata)

7.1. Al fine di rendere omogenee e migliorare la qualità tecnica delle competizioni ippiche, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare la programmazione delle corse al trotto in parte a livello centralizzato in giornate prestabilite.

7.2. La programmazione delle corse a livello centralizzato viene effettuata in collaborazione con le società di corse, in modo da assicurare il rispetto delle percentuali di ripartizione del montepremi nazionale, per evitare sovrapposizioni di corse della medesima tipologia tecnica nello stesso ambito territoriale e per assicurare l'adeguamento della programmazione alle esigenze delle singole piazze.

Art. 8 - (Percentuali e proposizioni della programmazione centralizzata)

8.1. La programmazione centralizzata è prevista senza l'applicazione di limiti di chiamata e di percentuali massime di corse condizionate (cavalli anziani) e/o invito. L'Amministrazione, in sede di

programmazione a livello centralizzato, assicura la partecipazione degli operatori a competizioni omogenee e qualificate.

8.2. Le proposizioni delle giornate programmate a livello centralizzato devono essere pubblicate, per il tramite delle società di corse, almeno trenta giorni prima della data di effettuazione.

Titolo III - PROGRAMMAZIONE ORDINARIA

Art. 9 - Formulazione delle corse nella programmazione ordinaria

9.1. Al fine di consentire una adeguata progressione della carriera dei cavalli e per garantire le opportunità di selezione e partecipazione a corse nelle varie fasce di programmazione previste per le diverse età dei cavalli, le Società di corse devono obbligatoriamente programmare una determinata percentuale di corse con i limiti di chiamata individuati dall'Amministrazione.

Ciò allo scopo di garantire che non ricorrano duplicazioni, nei medesimi ippodromi e su tutto il territorio nazionale, di corse con il medesimo limite di chiamata nello stesso periodo di programmazione.

Art. 10 - Numero minimo dei partenti

10.1. Il numero minimo dei partenti è stabilito in 5 cavalli per le corse di allevamento e per tutte le altre corse, compresi i grandi premi, senza contare i cavalli in rapporto di scuderia. I premi al traguardo delle corse che raggiungono il minimo stabilito sono in ogni caso cinque e vengono ripartiti secondo la percentuale stabilita dall'allegato 2 "Ripartizione premi al traguardo" allegato al Regolamento delle corse al trotto.

10.2. Il numero minimo obbligatorio dei partenti nelle corse deve essere mantenuto anche all'atto dell'entrata in pista, al fine di consentire partenti equilibrati e salvaguardare la qualità tecnica e di gioco della competizione ippica. Nelle ipotesi in cui il numero minimo obbligatorio per la riuscita di una corsa in sede di dichiarazione dei partenti non venga raggiunto oppure si raggiunga un numero esiguo che determini il venir meno, all'atto dell'entrata in pista, del numero minimo obbligatorio, la corsa, a giudizio insindacabile dell'handicapper e/o dell'ufficio tecnico della società di corse, viene trasformata in "invito", mantenendola, se possibile, con le stesse caratteristiche ed aggiungendo altri cavalli, già iscritti o meno, anche oltre il numero minimo consentito.

10.3. In caso di ritiri di cavalli che determinano il venir meno del numero minimo obbligatorio, gli allontanamenti comminati dalle Giurie si intendono raddoppiati. Qualora il ritiro del cavallo sia dovuto a malattia acuta ed imprevedibile manifestato nell'imminenza della corsa, attestata da certificato veterinario, il periodo di allontanamento dalle corse è limitato a giorni 10.

10.4. In caso di ritiri o di esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, la corsa viene annullata qualora il giorno della disputa della competizione il numero dei cavalli all'atto dell'entrata in pista risulti inferiore a 4 cavalli.

10.5. La Giuria è tenuta a segnalare le corse in cui si determina il venir meno, all'atto dell'entrata in pista, del numero minimo obbligatorio dei partenti. La sistematica formulazione di corse con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo dei partenti sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi.

10.6. L'allontanamento post prestazione è di otto giorni per i cavalli di due anni, ai fini della tutela del benessere animale. Tale allontanamento è successivo sia alle prove di qualifica sia alle corse.

Art.11 - Presentazione libretto programma, termini e responsabilità, multe alle società di corse

11.1 I libretti programma per la programmazione ordinaria devono essere pubblicati con cadenza trimestrale e sono sottoposti ad approvazione espressa dell'Amministrazione.

11.2 I libretti-programma devono essere presentati all'Amministrazione tramite PEC per l'approvazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 46 del Regolamento delle corse al trotto, accompagnati dal modulo obbligatorio di utilizzo stanziamento da completare secondo le istruzioni e pubblicare sul sito internet dell'ippodromo.

11.3 I libretti devono essere obbligatoriamente inseriti, a cura delle società di corse, nel sistema informatico dell'Amministrazione entro 48 ore dall'approvazione.

11.4 È fatto assoluto divieto alle società di corse di procedere all'estrazione dei numeri in assenza di espressa approvazione del libretto programma.

11.5 Eventuali variazioni non possono essere apportate dopo la chiusura delle iscrizioni e, comunque, devono essere espressamente approvate dall'Amministrazione.

11.6 Nella predisposizione del libretto programma, solo ed esclusivamente per consentire l'adeguamento al materiale presente sulla piazza, è ammesso uno sfioramento dell'1% nelle percentuali di ripartizione previsto per l'anno 2024.

11.7 Le società di corse sono obbligate a validare utilizzando il sistema informatico stabilito dall'Amministrazione le relazioni ufficiali di ogni convegno di corse entro le 48 ore successive a quelle di svolgimento.

11.8 Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta l'adozione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento delle corse al trotto, a carico della Società di corse interessata pari a € 4.000,00= per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alle percentuali di programmazione stabilite e pari a € 300,00= per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di presentazione dei libretti programma e di validazione delle relazioni ufficiali.

Art. 12 - Disposizioni comuni nella programmazione ordinaria

12.1. L'inserimento nel libretto-programma di "corse ad invito" deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione per un massimo del 2% delle corse previste sulla singola piazza, percentuale dalla quale sono escluse le manifestazioni particolari regolarmente autorizzate. Si procede ad effettuare la perizia, da inviare all'Amministrazione per l'approvazione, secondo parametri preordinati e resi pubblici.

12.2. Alle "corse ad invito" possono partecipare i cavalli vincitori di Gruppi I nei dodici mesi precedenti esclusivamente rendendo almeno 20 metri allo start.

12.3. Allo scopo di favorire la preparazione di corse di Gruppo I e II è consentito, in deroga a quanto sopra, programmare, in un periodo compreso fra i 12 ed i 21 giorni precedenti tali prove, una corsa ad invito con autostart aperta agli stessi cavalli, su distanza analoga e nello stesso ippodromo di svolgimento della corsa di gruppo di riferimento. La dotazione di tali corse non può esser superiore alla dotazione del "centrale" di riferimento per quanto attiene all'età.

12.4. Il cavallo di qualsiasi età vincitore di una corsa a reclamare è escluso nei 30 giorni successivi dalla partecipazione ad altra corsa a reclamare con medesimo o inferiore importo del premio o fascia di reclamazione, potendo, tuttavia, partecipare a quella di importo del premio o fascia di reclamazione superiore.

12.5. È consentito prevedere abbuoni e/o penalità per i cavalli dichiarati a reclamare per importo diverso da quello base.

12.6. I cavalli di tre anni ed oltre che collezionino tre R.C. consecutivi prima di poter essere dichiarati partenti devono scontare un periodo di allontanamento fissato in 25 giorni, mentre non si applicano fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative all'allontanamento dei cavalli dopo oltre 150 giorni di inattività e per i 6 non piazzati consecutivi.

12.7. Gli allievi che hanno maturato i requisiti possono prendere parte a corse riservate a guidatori professionisti fino a € 8.800,00. Gli allievi non possono guidare cavalli di 2 anni, né cavalli di 3 anni nel primo semestre.

12.8. Nelle corse riservate agli allievi con partenze con l'autostart il numero massimo di concorrenti è di due file.

Art.13 - Dotazione corsa e premi al traguardo

13.1. Agli effetti dell'attribuzione delle somme vinte dai cavalli per le successive qualifiche si deve tener conto del premio vinto al traguardo dal proprietario e per i soggetti che intendono correre all'estero si deve tenere conto del premio complessivo sommando gli importi destinati al proprietario, allenatore e guidatore.

13.2. I limiti delle chiamate del periodo e della carriera e gli importi dei premi previsti dalla presente Circolare possono essere aggiornati.

Art. 14 - Disposizioni corse Tris

14.1. Nelle giornate di mercoledì e venerdì vengono previste Corse Tris la cui formulazione avviene in analogia a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Tris. Ciascun allenatore potrà segnalare un massimo di 3 cavalli per le predette Corse Tris. Le Corse Tris che si effettuano nei giorni del lunedì, martedì, giovedì e sabato vengono selezionate dall'Amministrazione dal palinsesto ordinario successivamente alla dichiarazione dei partenti, o anche nell'ambito di corse estere presenti nel palinsesto. Nello stabilire il calendario delle Corse Tris, l'Amministrazione potrà indicare la giornata di effettuazione di Corse Tris formulate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Tris del mercoledì al lunedì. Lo stanziamento straordinario delle Corse Tris programmate nelle giornate di mercoledì e venerdì è pari alla somma di euro 4.400,00, che integra la dotazione derivante dallo stanziamento ordinario prevista nel minimo di euro 7.700,00 e nel massimo di euro 9.900,00.

14.2 Le corse programmate nell'arco dell'intera settimana da abbinare alla scommessa "Tris Nazionale" "Quartè Nazionale" e "Quintè Nazionale", che hanno i requisiti previsti dal Regolamento Tris, vengono individuate tenendo conto del livello della competizione, del numero ottimale dei partenti e dell'omogeneità della corsa.

14.3 Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Tris, le Corse Tris del mercoledì e venerdì sono programmate come handicap ad invito, salvo apposite deroghe, organizzate a livello centralizzato, con esclusione dei cavalli privi di prestazione nei due mesi precedenti la data di effettuazione della competizione.

14.4 L'Amministrazione, in base al giudizio insindacabile delle figure professionali in possesso di specifiche competenze tecniche di cui si avvale, ha facoltà di determinare il campo partenti non solo escludendo qualsiasi cavallo confermato, ma anche spostandolo, in considerazione delle conferme effettive, di numero e/o di nastro acquisiti in base alla classifica/perizia iniziale, al fine di garantire l'omogeneità della Corsa Tris.

Art. 15 - Gentlemen driver/Amazzoni

15.1. Le corse riservate a gentlemen/amazzoni con cavalli di proprietà devono essere programmate con una percentuale minima del 33% delle corse gentlemen/amazzoni medesime per ciascuna piazza. Per poter essere dichiarati in una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al titolare di licenza per almeno il 50% e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman/amazzone stesso; entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione.

15.2. Il gentleman/amazzone non può dichiararsi partente su più di un ippodromo nella stessa giornata.

15.3. Non è consentita la programmazione di corse miste riservate ai gentlemen e guidatori professionisti, se non in caso di manifestazioni particolari autorizzate dall'Amministrazione.

15.4. Le vincite da conseguire come proprietario di scuderia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 23, comma 1, lettera a) del Regolamento delle corse al trotto, è pari a € 5.000,00=, come importo delle somme da vincere nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza.

15.5. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento delle corse i gentlemen e le amazzone che hanno conseguito 150 vittorie in carriera possono prendere parte, con cavalli di proprietà, a corse riservate a guidatori professionisti, ad eccezione delle corse per due anni, nel limite di 50 corse l'anno. Per poter prendere parte a tali corse il cavallo deve appartenere, per almeno il 50%, al gentleman/amazzone e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman/amazzone stesso. Entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione. In tali corse la percentuale spettante al guidatore viene assegnata all'allenatore del cavallo.

15.6. Il gentleman/amazzone che nell'anno solare abbia partecipato a 100 corse con cavalli di proprietà di altre scuderie può continuare a correre solo con cavalli di proprietà. Ai sensi di cui sopra il cavallo deve appartenere per almeno il 50% al gentleman/amazzone e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso. Entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione.

15.7. La percentuale delle corse gentlemen/amazzone da riservare a coloro che non abbiano conseguito almeno 40 vittorie in carriera è fissata, nel minimo, al 10%. Per la partecipazione a tali corse restano in vigore le limitazioni connesse ai vari tipi di licenza.

15.8. Nelle corse riservate a gentlemen/amazzone con cavalli di proprietà con partenze con l'autostart il numero massimo di concorrenti è di due file.

Art. 16 - Allenatore

16.1. Il proprietario è obbligato a comunicare, mediante compilazione dell'apposito modulo di delega cartaceo o online e secondo quanto previsto dalla "Circolare sul corretto affidamento agli allenatori dei cavalli partecipanti a corse" del 12/02/2024, qualsiasi variazione dell'allenatore al quale sono affidati i cavalli in allenamento specificando le facoltà conferite al delegato. La delega deve essere firmata da proprietario ed allenatore e accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000, e trasmessa tempestivamente all'Amministrazione anche attraverso la società di corse.

16.2. L'allenatore deve essere presente in giornata di corse, firmando apposito registro all'atto del ritiro dei numeri dei cavalli partecipanti alle competizioni presso la sala dei Funzionari di gara nominati dall'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui i cavalli di un medesimo allenatore partecipano a corse in più ippodromi nella medesima giornata oppure per accertati casi di forza maggiore, l'interessato deve presentare per il ritiro del numero apposito modulo di delega, che non è valido se non accompagnato da documento d'identità in corso di validità, al guidatore del cavallo oppure ad altro allenatore. La delega può essere rilasciata anche ad un artiere alle dipendenze del medesimo in regola alle norme di legge relative all'assunzione ed al trattamento del personale dipendente. La Giuria è tenuta a verificare il registro e le procedure per il rilascio della delega, irrogando una sanzione pecuniaria di importo pari a € 300,00= a carico dell'allenatore inadempiente. L'accertamento dell'assenza per oltre cinque giornate di corsa senza giustificato motivo comporta la sospensione della licenza di allenatore per un mese.

Titolo IV - CAVALLI DI DUE ANNI

Art. 17 - Debutto e qualifiche

17.1. I cavalli nati nel 2022 (lettera G) possono partecipare alle corse a far data rispettivamente dal 1° luglio 2024.

17.2. È consentita l'organizzazione di prove pubbliche in giornate di sole prove di qualifica. Tali convegni, che sono soggetti a tutti gli effetti alla disciplina delle corse, fatti salvi gli obblighi derivanti

dalle scommesse, si effettuano in base alle richieste pervenute dalle Società di Corse e con un minimo di trenta puledri partenti. Per ogni prova di qualifica possono essere dichiarati partenti un massimo di cavalli pari al numero consentito in prima fila a seconda del tipo di partenza. La dichiarazione dei partenti per tali giornate avviene con le medesime modalità delle giornate di corse.

17.3. Le prove di qualifica possono svolgersi a far data dal 1° maggio di ogni anno.

17.4. Il tempo richiesto per il superamento delle qualifiche per i cavalli di due anni è di 1.22.0, sulla base della taratura delle piste.

17.5. È possibile programmare corse per i due anni con partenza ai nastri.

17.6. In pista grande almeno il 50% della programmazione è da prevedersi sulla media distanza; in pista piccola almeno il 20% della programmazione è da prevedersi sulla media distanza.

17.7. I cavalli di due anni non possono prendere parte a corse senza ferri.

17.8. I cavalli di due anni non potranno prendere parte a corse se non siano trascorsi almeno 7 giorni dalla precedente prestazione.

Art. 18 - Grandi Premi per due anni

18.1. Le modalità di programmazione ed effettuazione dei Grandi Premi riservati ai due anni vengono stabilite con appositi disciplinari redatti dall'Amministrazione, sentita l'Anact.

18.2. L'ordine di partenza viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte in carriera, salvo diversa previsione contenuta nei disciplinari. L'assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio per la prima fila, successivamente per la seconda fila e poi per le ulteriori eventuali file.

18.3. In tali Grandi Premi le partenze avvengono con autostart.

18.4. I Grandi Premi di Gruppo 1 per i cavalli di due anni sono denominati: "Gran Premio Anact", sulla distanza di 1.600 metri, e "Gran Premio *Allevatori -MASAF*", sulla distanza di 2.100 metri. Ciascuno di essi comprende una divisione maschile e una femminile, con uguale dotazione ed è regolato con apposito Discipinare.

18.5. Non è consentito programmare corse a reclamare per cavalli di due anni, fatta salva la possibilità, previa autorizzazione dell'Amministrazione, di inserire nel libretto programma a far data dal mese di ottobre una corsa al mese per ippodromo con prezzo di reclamazione fissato ad euro 20.000,00= ed importo del premio pari a € 7.700,00.

Art. 19 - Programmazione corse due anni

19.1. La programmazione ordinaria delle corse condizionate per cavalli di due anni deve essere effettuata secondo la tabella seguente:

FASCIA PROGRAMMAZIONE	DI	Vincitori fino a	IMPORTO PREMIO
		<i>Limite massimo</i>	
1		€ 7.000,00 maiden o debuttanti	da € 7.700,00 a € 8.800,00
2		€ 11.000,00	da € 9.020,00= a € 12.100,00=
3		€ 15.000,00	da € 12.100,00 € 13.200,00=
4		Corsa centrale o invito	€ 14.300,00=

Titolo V – CAVALLI DI TRE ANNI

Art. 20 - Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali

20.1. Le corse devono essere programmate sulla media o lunga distanza nella percentuale stabilita dall'art. 49 del R.C.; il 20 % tra queste deve essere programmata con i nastri, alla pari o con resa di metri. In dette corse il numero massimo dei cavalli è determinato in relazione al numero di concorrenti

che possono essere allineati sulle due file consentite - massimo 8 dove si gira in quattro o 10 dove si gira in cinque.

20.2. Le prove di qualifica per i cavalli di tre anni sono superate con il tempo ragguagliato di 1.20.5, sulla base della taratura delle piste.

Art. 21 - Grandi Premi per tre anni

21.1. Le modalità di svolgimento e le regole di disciplina dei Grandi Premi per cavalli di tre anni sono fissate con apposito disciplinare, redatto dall'Amministrazione.

21.2. L'ordine di partenza dei Grandi Premi per i tre anni viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento i seguenti parametri: maggiori somme vinte in carriera fino al 30 giugno; dal 1° luglio in poi, maggiori somme vinte in carriera e miglior moneta vinta nell'ultimo bimestre, compreso il mese della corsa.

21.3. Il sorteggio dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I per i tre anni viene effettuato per la prima fila e successivamente per la seconda, mentre per i rimanenti Grandi Premi per le prime due file.

21.4. Allo scopo di favorire la preparazione del Derby Italiano del Trotto, è consentita la programmazione in ippodromi con pista di mt. 1.000, in un periodo compreso fra i 12 ed i 21 giorni precedenti, di una corsa a invito con autostart sulla media distanza, anche su differenti piazze, aperta anche ai vincitori di Gruppo I.

Art. 22 - Programmazione corse tre anni

22.1. La programmazione ordinaria delle corse condizionate per cavalli di tre anni deve essere effettuata secondo la tabella seguente:

FASCIA PROGRAMMAZIONE	DI Vincitori fino a	IMPORTO PREMIO
1	€ 2.500,00= o maiden	€ 6.050,00
2	€ 5.000,00=	€ 6.600,00
3	€ 10.000,00	da € 6.820,00 a € 7.480,00
4	€ 15.000,00=	da € 7.700,00 a €. 8.140,00
5	€ 24.000,00=	da € 8.250,00 a €. 9.020,00
6	€ 32.000,00=	da € 9.130,00 a €. 10.230,00
7	€ 45.000,00=	da € 10.780,00 a €. 11.550,00
8	Corsa centrale	da € 12.650,00

Nell'ambito delle fasce di programmazione le Società di corse sono tenute ad individuare i parametri di chiamata, anche intermedi, adeguati a garantire la formulazione di corse omogenee anche sotto il profilo del numero di partenti.

22.2. Nelle corse condizionate l'eventuale previsione del parametro di accesso alla competizione è individuata fino al 70% rispetto al limite massimo stabilito per ogni tipologia di corsa.

22.3 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di tre anni, che possono essere programmate nella percentuale massima del 5%, devono essere rispettati i seguenti parametri:

CIFRA RECLAMAZIONE	IMPORTO PREMIO
Fino a reclamare € 8.000,00=	€ 5.500,00

Titolo VI - CAVALLI DI QUATTRO ANNI

Art. 23 - Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali

23.1. Devono essere programmate corse sulla media o lunga distanza nella percentuale stabilita dall'art. 49 del R.C. ed il 20 % di queste con i nastri alla pari o con resa di metri. In dette corse il numero massimo dei concorrenti è determinato in relazione al numero di concorrenti che possono essere allineati sulle due file consentite - massimo 8 dove si gira in quattro o 10 dove si gira in cinque.

23.2 Le prove di qualifica per i cavalli di quattro anni si ritengono superate con il tempo ragguagliato di 1.19.5, sulla base della taratura delle piste.

Art. 24 - Grandi Premi per quattro anni

24.1. Le modalità di svolgimento e le regole di disciplina dei Grandi Premi per cavalli di quattro anni sono fissate con apposito disciplinare, redatto dall'Amministrazione.

24.2. L'ordine di partenza dei Grandi Premi per i quattro anni viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento i seguenti parametri: maggiori somme vinte in carriera, maggiori somme vinte negli ultimi sei mesi e miglior moneta vinta negli ultimi quattro mesi, compreso il mese della corsa.

24.3 Il sorteggio dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I per i quattro anni viene effettuato per la prima fila e successivamente per la seconda, mentre per i rimanenti Grandi Premi per le prime due file.

Art. 25 - Programmazione corse quattro anni

25.1. La programmazione ordinaria delle corse condizionate per cavalli di quattro anni deve essere effettuata secondo la tabella seguente:

FASCIA DI PROGRAMMAZIONE	Vincitori fino a	IMPORTO PREMIO
1	€ 5.000,00=	€ 4.180,00
2	€ 10.000,00=	€ 4.400,00
3	€ 18.000,00=	da € 4.620,00 a € 5.060,00
4	€ 24.000,00=	da € 5.280,00 a € 6.820,00
5	€ 32.000,00=	da € 7.150,00 a € 8.250,00
6	€ 44.000,00	da € 8.800,00 a € 10.010,00
7	€ 60.000,00	da € 10.350,00 a € 11.550,00
8	Corsa centrale	da € 12.650,00

Nell'ambito delle fasce di programmazione le Società di corse sono tenute ad individuare i parametri di chiamata, anche intermedi, adeguati a garantire la formulazione di corse omogenee anche sotto il profilo del numero di partenti.

25.2. Dal 16 luglio i quattro anni possono partecipare alle corse per cavalli anziani di categoria C o superiore.

25.3. Nelle corse condizionate l'eventuale previsione del parametro di accesso alla competizione è individuata fino al 70% rispetto al limite massimo stabilito per ogni tipologia di corsa.

25.4 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di quattro anni, che possono essere programmate nella percentuale massima del 15%, devono essere rispettati i seguenti parametri:

CIFRA RECLAMAZIONE	IMPORTO PREMIO
Fino a reclamare € 8.000,00=	€ 3.850,00

Titolo VII – CAVALLI “ANZIANI”

Art. 26 - Programmazione corse cavalli “anziani”

26.1. La programmazione ordinaria delle corse per cavalli di cinque anni ed oltre, cinque e sei anni e sette anni ed oltre, è prevista in corse condizionate, di categoria e a reclamare.

26.2. Nelle corse di categoria, l’inserimento di un cavallo si effettua in base alle somme vinte nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nei 2 mesi precedenti (compreso quello della corsa), secondo i seguenti parametri:

CATEGORIA	BIMESTRE		DODICI MESI		IMPORTO PREMIO
	DA	A	DA	A	
G	€ 0	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 4.500,00	da € 3.080,00 a € 3.410,00
F	€ 1.350,01	€ 1.980,00	€ 4.500,01	€ 7.650,00	da € 3.850,00 a € 4.400,00
E	€ 1.980,01	€ 3.060,00	€ 7.650,01	€ 10.800,00	da € 4.840,00 a € 5.500,00
D	€ 3.060,01	€ 4.050,00	€ 10.800,01	€ 15.300,00	da € 6.050,00 a € 7.700,00
C	€ 4.050,01	€ 5.400,00	€ 15.300,01	€ 22.500,00	da € 8.250,00 a € 9.350,00
B	€ 5.400,01	€ 7.200,00	€ 22.500,01	€ 32.400,00	da € 9.570,00 a € 11.000,00
A	€ 7.200,01	€ 10.800,00	€ 32.400,01	€ 49.500,00	da € 13.200,00

ESCLUSIONI PER VINCITE IN CARRIERA

CATEGORIA	ETA'	€	CATEGORIA	ETA'	€
F	5	€ 116.202,00=	G	5	€ 58.101,00=
F	6	€ 151.063,00=	G	6	€ 81.341,00=
F	7	€ 168.924,00=	G	7	€ 104.582,00=
F	8	€ 220.785,00=	G	8	€ 127.822,00=
F	9	€ 255.646,00=	G	9	€ 151.063,00=
F	10	€ 290.507,00=	G	10	€ 174.304,00

Nel calcolo delle vincite nei dodici mesi precedenti e/o nel bimestre dai cavalli di 5 anni, i premi vinti all’età di 4 anni vengono abbattuti del 20%.

26.3. Un cavallo vincitore di Gruppo 1, nei 12 mesi, non è collocabile in alcuna corsa di categoria.

26.4. Nelle corse programmate con due categorie è d’obbligo la resa di metri con il premio previsto per la categoria superiore, se programmate sulla media o lunga distanza. Qualora la corsa contempli il raggruppamento di tre o più categorie le distanze sono quelle indicate nel libretto programma. Nelle

corse con più categorie alla pari, le categorie migliori sorteggiano i numeri di partenza più alti del proprio start.

26.5. La salita di categoria è automatica ed immediata quando vengono superate le vincite consentite a quella determinata categoria, nei 12 mesi precedenti, con esclusione del periodo di sospensione delle attività ippiche, e/o nel bimestre, e, limitatamente alle categorie F-G, quando si vince un primo premio nella categoria di appartenenza.

26.6. Un cavallo può correre anche nella categoria immediatamente superiore, se ha conseguito nei 12 mesi precedenti, compreso quello della corsa, la corrispondente velocità di qualificazione da vincitore, specificatamente per la categoria A 1.13.5 al Km. o migliore; B 1.14.0 al Km. O migliore; C 1.14.5 al Km. o migliore; D 1.15.5 al Km. o migliore; E 1.16.5 al Km. o migliore; F 1.17.5 al Km. o migliore; G 1.18.5 al Km. o migliore. È consentito prendere a riferimento anche la velocità ottenuta mediante una prova pubblica effettuata con o senza galoppino, sulla breve o media distanza.

26.7. La discesa di categoria, ferme restando le condizioni previste per l'inserimento in una data categoria, avviene all'inizio di ogni mese e solo in quella immediatamente inferiore quando un cavallo non abbia vinto nel mese precedente somme pari o superiori al 50% dell'importo bimestrale consentito alla categoria di appartenenza oppure non abbia vinto nel mese precedente una corsa nella categoria di appartenenza.

26.8. Qualora un cavallo non abbia prestazioni da tre mesi deve essere collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella posseduta nell'ultima corsa effettuata; ai cavalli non inseriti in categoria, al momento dell'ultima corsa disputata, si applicano le condizioni per l'inserimento in categoria di quel momento.

26.9. Le corse condizionate per cavalli di cinque anni ed oltre, cinque e sei anni e sette anni ed oltre devono essere programmate secondo le seguenti modalità:

FASCIA PROGRAMMAZIONE	DI 12 MESI <i>Limite massimo</i>	BIMESTRE <i>Parametro obbligatorio</i>	IMPORTO PREMIO
1	€ 3.750,00	€ 1.350,00	€ 3.410
2	€ 6.300,00	€ 1.980,00	€. 4.400,00
3	€ 10.000,00	€ 3.060,00	da € 5.060,00 a € 5.500,00
4	€ 13.750,00	€ 4.050,00	da € 6.600,00 a € 7.700,00
5	€ 21.250,00	€ 5.400,00	da € 8.250,00 a € 9.350,00
6	€ 28.750,00	€ 7.200,00	da € 9.900,00 a € 11.000,00
7	€ 50.000,00	€ 10.800,00	da € 12.100,00

Nelle corse condizionate riservate a cavalli di cinque e sei anni è consentito, in alternativa, formulare corse secondo i seguenti parametri:

FASCIA PROGRAMMAZIONE	DI CARRIERA <i>Limite ordinario</i>	IMPORTO PREMIO
1	€ 15.000,00	€ 3.410
2	€ 20.000,00	€. 4.400,00
3	€ 25.000,00	€. 5.060,00
4	€ 35.000,00	da € 5.500,00
5	€ 45.000,00	da € 6.600,00
6	€ 65.000,00	€ 6.600,00

7	Corsa centrale	da € 12.100,00
---	----------------	----------------

26.11. Nelle corse condizionate per cavalli di cinque anni ed oltre, cinque e sei anni e sette anni ed oltre previste dalla quarta fascia di programmazione è obbligatorio l'inserimento di un parametro d'ingresso per i dodici mesi stabilito nella percentuale obbligatoria del 30% del limite massimo. Per le prime tre fasce di programmazione delle corse condizionate per cavalli di cinque anni ed oltre, cinque e sei anni e sette anni ed oltre sono esclusi i cavalli che negli ultimi 24 mesi hanno vinto Corse di Gruppo I e che negli ultimi dodici mesi risultino vincitori in Corse di Gruppo II e III. I vincitori di Gruppo I in carriera sono esclusi dalle prime due fasce delle condizionate e dalle corse a reclamare previste dal presente articolo e dalle categorie F e G.

26.12 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di 5 anni ed oltre, che possono essere programmate nella percentuale massima del 20%, devono essere rispettati i seguenti parametri:

CIFRA RECLAMAZIONE	IMPORTO PREMIO
Fino a reclamare € 4.000,00=	da € 2.860 a € 3.080,00=
Fino a reclamare € 8.000,00=	da € 3.410 a € 3.850,00=

Titolo VIII – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 - Grandi Premi

27.1 L'ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I, II e III aperti ai cavalli quattro anni ed oltre o di cinque anni ed oltre viene definito in base alla classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della miglior moneta vinta nel semestre nella misura del 50% e della somma vinta in carriera nella misura del 50%.

27.2 Nei Grandi Premi aperti ai cavalli di quattro anni ed oltre, esclusivamente i cavalli di categoria A o migliore possono partecipare alla graduatoria secondo i parametri di cui al precedente comma per la scelta degli aventi diritto al sorteggio della prima fila dei Grandi Premi di Gruppo I e delle prime due file dei Grandi Premi di Gruppo II. Lo stesso ordine di priorità si applicherà per le ulteriori categorie.

27.3 L'assegnazione dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I avviene, in base ai parametri indicati mediante sorteggio per la prima fila e successivamente per la seconda fila.

27.4 L'assegnazione dei numeri dei rimanenti Grandi Premi avviene, in base ai parametri indicati mediante sorteggio per le prime due file.

27.5 Un cavallo vincitore di Gruppo I non può partecipare a Grandi Premi di Gruppo III nei successivi sei mesi.

Art. 28 - Scostamento dalle percentuali di ripartizione

28.1 In caso di documentate esigenze delle programmazioni locali, l'Amministrazione, su apposita richiesta della società di corse interessata, può autorizzare lo scostamento rispetto alle percentuali di programmazione stabilite fino ad un massimo dell'1%.

Art. 29 - Accesso alle zone scuderie

29.1 L'accesso alle zone scuderie è consentito, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, ai titolari di licenza di guida, allenatori, proprietari, allevatori e personale di scuderia partecipanti alla giornata di corse.

29.2 I nominativi dei soggetti autorizzati ad entrare devono essere annotati in apposito registro in cui devono essere indicati i dati identificativi, gli estremi del documento, la qualifica rivestita e la firma.

Ogni soggetto autorizzato ad entrare nelle scuderie in giornata di corse deve dotarsi di un badge contenente il nominativo e la qualifica rivestita, che deve essere esposto per i controlli. La violazione della disposizione comporta una sanzione disciplinare di importo pari a euro 150,00 in caso di inadempienza. La sanzione per la violazione dell'artiere deve essere irrogata all'allenatore e/o al proprietario per cui lavora il soggetto inadempiente.

29.3 La società di corse organizzatrice del convegno è tenuta a fornire i badge identificativi, previa annotazione nel registro di cui al comma 2 del presente articolo, e controllare la presenza di eventuali estranei o di soggetti privi di badge identificativo con l'obbligo di immediata segnalazione alla Giuria di eventuali inadempienze riscontrate. L'omessa segnalazione alla Giuria da parte della società di corse deve essere sanzionata con una multa di importo pari a euro 1.500,00.

29.4 La procedura prevista dal presente articolo relativa all'identificazione, all'inserimento del nominativo in apposito registro e al rilascio del badge identificativo deve essere seguita anche per quei soggetti la cui presenza nelle scuderie è essenziale per il regolare svolgimento del convegno, a titolo esemplificativo collaboratori della società messi a disposizioni delle Direzione corse, veterinari di servizio, maniscalchi ecc.

29.5 In giornata di corse, nel periodo compreso da un'ora prima dell'inizio della prima corsa a mezz'ora dopo la fine dell'ultima corsa, è inibito l'accesso alle scuderie dei soggetti sospesi con provvedimento disciplinare per il periodo di durata del medesimo e per la qualifica corrispondente alla sospensione. E' preclusa in ogni caso la possibilità di entrata a titolo di personale di scuderia o per altro compito relativo all'accudimento del cavallo.

29.6 I titolari di licenza di guida, allenatori, proprietari e personale di scuderia possono richiedere alla società di corse l'autorizzazione a far accedere visitatori alle scuderie ammessi previo espletamento della procedura di cui al comma 2 del presente articolo e previa sottoscrizione del registro da parte del soggetto richiedente, che è tenuto a produrre dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali comportamenti non conformi al dettato regolamentare.

29.7 La società di corse è tenuta per ogni giornata di corse a trasmettere alla Giuria l'estratto del registro delle presenze giornaliere e le dichiarazioni di assunzione di responsabilità per l'accesso dei visitatori. In caso di omissione la società di corse deve essere sanzionata con una multa di importo pari a euro 1.500,00. Nell'esclusiva ipotesi di presenza all'interno dell'ippodromo di cavalli stanziali, la società di corse può richiedere alla Giuria l'autorizzazione a rilasciare il nulla osta per l'accesso nella zona scuderie a soggetti interessati all'accudimento del cavallo per il tempo strettamente necessario.

Art. 30 - Aggiornamento delle tabelle

30.1 Le tabelle della presente Circolare 2024 saranno sottoposte a revisione periodica, tenuto conto della progressione della carriera dei cavalli.

Art. 31 - Clausola generale

31.1 L'Amministrazione può disporre o autorizzare la programmazione di corse con modalità, qualifiche e proposizioni non contemplate nella presente Circolare.

31.2 La presente Circolare potrà essere modificata per assicurare le primarie finalità di tutela del comparto ippico, come declinate nell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e ss.mm.ii.